

## CARTA COSTITUENTE

della rappresentativa dei diritti di minoranza nazionale veneta

Il "popolo veneto" è una realtà tuttora esistente storica e culturale, millenaria ed indigena dell'Europa.

Con l'approvazione del PDL 116/2016 la Regione Veneto ha riconosciuto che sono diritti umani del "popolo veneto" le previsioni della "*Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali*" del Consiglio d'Europa (STE n.157), resa esecutiva dallo Stato Italiano con L.n.302/1997.

Per la legge regionale veneta, come previsto dal diritto internazionale, fanno parte del popolo veneto anche quelle comunità che sono ad esso legate storicamente e culturalmente o linguisticamente anche al di là dei confini regionali.

Ai fini dell'esercizio della "*Convenzione Quadro per la protezione delle minoranze nazionali*" la legge regionale veneta riconosce l'agglomerato maggiormente rappresentativo delle associazioni ed enti di identità, cultura o lingua venete.

La presente Carta Costituente pone le basi etiche, comportamentali, regolamentari e giuridiche dell'Agglomerato esponenziale dei diritti di minoranza nazionale. Oltre ai paragrafi precedenti, la Carta è costituita dalle seguenti norme statutarie;

1. l'Agglomerato costituisce l'espressione unitaria del popolo veneto finalizzata all'esercizio dei diritti di minoranza nazionale;
2. possono essere membri dell'Agglomerato i rappresentanti o plenipotenziari degli enti e associazioni che si occupano della storia, cultura, identità e lingue del popolo veneto e che riconoscono la nazionalità veneta; ciascun ente o associazione aderente entro il 2016 sarà comunque "primo firmatario";
3. ferma restando la nazionalità veneta dei membri, l'autogoverno dell'agglomerato si realizzerà in conformità alla sua storia e tradizione, e vieterà immediatamente ogni forma regolamentare o statutaria o di altro tipo che di fatto realizzi discriminazione per nascita, sesso, religione o per un tratto del DNA;
4. i membri si impegnano a dialogare e discutere nello spirito di leale collaborazione e per l'interesse dei cittadini di nazionalità veneta, limitandosi ad esporre gli elementi del discorso strettamente necessari ed evitando tecniche ostruzionistiche;
5. i membri si impegnano a non denigrare pubblicamente gli altri membri e gli enti ed associazioni da loro rappresentati; i membri si impegnano al pieno rispetto della presente carta, degli statuti e dei regolamenti

- adottati dall'Agglomerato, riservando le decisioni su ogni controversia esclusivamente ad un ente di autogoverno;
6. fino all'entrata in vigore del regolamento di voto, l'agglomerato delibera a maggioranza semplice dei presenti, ossia con un numero di voti favorevoli maggiore della metà dei presenti con diritto di voto; l'assenza di uno o più membri dell'Aggregazione non invalida il voto;
  7. per prima cosa l'Aggregazione nomina un segretario provvisorio, il quale riceve le consegne dal precedente; il segretario resta in carica fino alla successiva seduta, ed in seguito secondo il regolamento di voto; il segretario regola le riunioni, fissa l'ordine del giorno, e, anche tenendo conto della richiesta dei membri, decide la data della seduta successiva; il segretario controlla il sito Web di cui riconosce la proprietà all'Agglomerato; il segretario mantiene l'ordine del giorno e comportamentale delle sedute;
  8. L'Aggregato delibererà entro il 30 gennaio 2017 il regolamento di voto che stabilirà i criteri di assegnazione del peso del voto di ciascuno membro; il peso del voto del membro sarà calcolato in considerazione della rappresentatività, della qualità e della numerosità dell'ente o associazione rappresentato; in assenza di regolamento conterranno i millesimi per persona fisica di nazionalità veneta iscritta all'ente o associazione rappresentato;
  9. fino al 30 gennaio 2017 l'Agglomerato si esprime a maggioranza semplice con un voto per ogni membro ed in seguito secondo il regolamento di voto;
  10. il regolamento di voto, regola il funzionamento delle sedute, le delibere, e le pubblicazioni, garantisce la democraticità e l'efficacia dell'Aggregato;
  11. in caso di stallo dell'Agglomerato, ciascun membro primo firmatario ha diritto di chiedere il voto per lo stralcio dell'argomento, ma non potrà invocarlo ulteriormente per almeno 7 giorni;
  12. ogni membro impegna il proprio ente rappresentato a non rendere pubblicamente nota l'intenzione di lasciare l'Agglomerato se non dopo aver provveduto a formale notifica a tutti i membri con almeno 15 giorni di preavviso;
  13. le sedute dell'Agglomerato sono pubbliche, un verbale almeno sommario delle stesse viene pubblicato sul sito Web, mentre la delibera costituisce un documento finale separato e pubblico. Qualora la seduta concerna elementi potenzialmente dannosi per la reputazione dei membri o dell'Agglomerato o del popolo veneto, la seduta deve svolgersi a porte chiuse;

14. i membri si impegnano a non diffondere in alcun modo documentazione denigratoria di alcun tipo dei membri o delle associazioni od enti partecipanti, ma la rendono immediatamente disponibile in copia al segretario che la porrà all'ordine nel più breve tempo possibile; le azioni denigratorie false e tendenziose devono essere sanzionate, e se ripetute il membro viene espulso;
15. i membri si impegnano a rispettarne la volontà democraticamente espressa con le delibere dell'Agglomerato quando pubblicate, fatte salve le possibilità di impugnativa come da regolamento;
16. il segretario fissa l'ordine del giorno e la data della seduta successiva, anche tenendo conto della richiesta dei membri;
17. il regolamento di voto si ispira ai regolamenti in uso nei consigli regionali e nei parlamenti nazionali con riguardo alla storia del popolo veneto e delle sue istituzioni;
18. è vietata la cessione della rappresentatività degli interessi veneti in favore di altre nazioni se non per mutuo interesse in conformità al diritto internazionale riconosciuto;
19. per motivi di interesse o grave pericolo nazionale, un membro primo firmatario può convocare una seduta speciale dell'Agglomerato;